

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4349 del 20/09/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA O.M.G. di Messieri Odoardo & C. SPA (Imp. v. Emilia Ovest n. 70) CASTELFRANCO EMILIA (MO). Rif. Prot. n. 994/2015 SUAP del Comune di Castelfranco Emilia. Rif. Prat. n. 4745/2016 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4463 del 20/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA O.M.G. di Messieri Odoardo & C. SPA (Imp. v. Emilia Ovest n. 70) CASTELFRANCO EMILIA (MO).**

Rif. Prot. n. 994/2015 SUAP del Comune di Castelfranco Emilia.

Rif. Prat. n. 4745/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

**In particolare:**

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

**Si richiamano inoltre:**

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 21/11/2015 la Ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa, avente sede legale in comune di Castelfranco Emilia (MO), v. Emilia Ovest n. 70, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Castelfranco Emilia, v. Emilia Ovest n. 70, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 2/12/2015 con prot. n.

103842/9.13, integrata con ulteriore documentazione assunta agli atti di ARPAE in data 21/3/2016 con prot. n. 4724;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di lavorazioni meccaniche su componenti di acciaio e ghisa;

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A., sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Castelfranco Emilia, prot. n. 24353 del 20/4/2016, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da nota tecnica prot. n. 8356 del 10/5/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Castelfranco Emilia con prot. n. 48795 del 6/9/2016, che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE MODENA, Distretto Area Centro-Modena in data 21/3/2016;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Castelfranco Emilia al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 27454 del 6/5/2016, che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Arpae Modena, Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 6549 del 15/4/2016;

**A seguito di tale domanda è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 3782 del 7/10/2016, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;**

In data 4/9/2018, inoltre, assunta agli atti con prot. n. 17388, è pervenuta alla Scrivente Agenzia nota con la quale O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa comunica l'intenzione di dismettere i punti di emissione n. 1, 2, 3/1, 3/2, sostituendoli con un'unica e nuova emissione a minor impatto acustico complessivo e maggior rendimento energetico, denominata E1;

ARPAE-SAC di Modena, in data 28/9/2018:

- con nota prot. n. 19800, ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente alle emissioni in atmosfera;
- con nota prot. n. 19846, ha prescritto l'invio di dati di collaudo acustico eseguiti in fascia diurna e notturna e valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente;

In data 11/10/2018, assunta agli atti con prot. n. 21020, è pervenuta alla Scrivente Agenzia nota con la quale la ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa fornisce la documentazione integrativa richiesta e:

- comunica la definitiva dismissione dei punti di emissione n. 1, 2, 3/1, 3/2, e la loro sostituzione con un'unica emissione denominata E1;
- trasmette valutazione di Impatto Acustico, firmata da tecnico abilitato, datata 5/10/2018, dalla quale si evince il rispetto dei valori limite di emissione a seguito dell'intervento sopra menzionato;

Alla luce dei dati forniti si può stimare un decremento di emissioni emettibili rispetto alla situazione attuale, pertanto le modifiche proposte nel loro complesso si configurano come non sostanziali;

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno:

- aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica degli Allegati Aria e Impatto Acustico;
- provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua, senza apportare variazioni sostanziali;
- revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**la Dirigente determina**

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa, per l'impianto ubicato in comune di Castelfranco Emilia (MO), v. Emilia Ovest n. 70, che comprende i seguenti titoli ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 3782 del 7/10/2016;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che **il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 7/10/2031**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del S.A.C. di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Castelfranco Emilia;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

<b>Titolo ambientale</b>	<b>Autorità di controllo</b>
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di Castelfranco Emilia
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Castelfranco Emilia

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Castelfranco Emilia, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. SPA (Imp. v. Emilia Ovest n. 70) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none"><li>- Acque reflue industriali in acque superficiali</li><li>- Acque reflue domestiche in acque superficiali</li></ul>

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. SPA, svolgente attività di lavorazioni meccaniche su componenti di acciaio e ghisa, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Castelfranco Emilia, Via Emilia Ovest 70, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale Adottata con Determinazione Dirigenziale da ARPAE-SAC di Modena n. 3782 del 7/10/2016, per la seguente configurazione:

- le acque meteoriche dei piazzali e dei pluviali confluiscono in acque superficiali mediante rete fognaria bianca;

- le acque reflue derivanti dai servizi igienici, previo trattamento depurativo con depuratore a fanghi attivi ad ossidazione totale, sono convogliate in acque superficiali mediante rete fognaria nera;
  - le acque di spurgo delle torri evaporative sono convogliate in acque superficiali;
- Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e le acque di spurgo delle torri evaporative sono classificabili come “acque reflue industriali”.

## **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Castelfranco Emilia al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 27454 del 6/5/2016, che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Arpae Modena, Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 6549 del 15/4/2016;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 3782 del 7/10/2016 si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata, senza apportare variazioni sostanziali;

## **D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

E' autorizzato il gestore della ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. SPA, con insediamento posto a Castelfranco Emilia, Via Emilia Ovest 70, a scaricare in acque superficiali le acque reflue domestiche derivanti da servizi igienici e le acque di spurgo delle torri evaporative, nel corpo idrico denominato Canale Chiaro di Valbona, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Lo scarico delle acque reflue domestiche deve essere conforme ai limiti prescritti nella tabella D della Delibera della Giunta Regionale n. 1053/03. Il pozzetto di prelievo campioni posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione “depuratore a fanghi attivi ad ossidazione totale” dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti degli organi di controllo.

2) Relativamente ai reflui domestici, l'azienda è tenuta ad effettuare un autocontrollo con periodicità annuale sia delle acque in ingresso che in uscita dal depuratore aziendale.

L'azienda inoltre dovrà eseguire tutte le operazioni di manutenzione periodiche e straordinarie necessarie al fine di mantenere nel tempo la massima efficienza di trattamento del sistema.

3) Nella fognatura pubblica di Via Cartiera, dedicata all'allontanamento delle acque meteoriche, non potranno confluire scarichi di natura diversa se non adeguatamente trattati. Pertanto, qualora la ditta intenda recapitare in detto manufatto fognario acque reflue domestiche, dovrà preventivamente trattarle in un adeguato impianto da individuarsi, per la tipologia di scarico, tra quelli indicati nella tab. B allegata alla Delibera Regionale n. 1053/03.

4) Lo scarico industriale costituito dallo spurgo delle torri evaporative dovrà rispettare i limiti contenuti nella Tab. 3 dell'allegato 5 al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. per scarichi industriali in acque superficiali. Dovrà essere eseguito un autocontrollo annuale di tali acque eseguendo, oltre all'analisi chimica, anche il saggio di tossicità. Il rapporto di prova dovrà essere inviato all'ARPAE di Modena Servizio SAC e Distretto Area Centro, unitamente ad una dichiarazione circa i quantitativi di prodotti antialga e disincrostanti utilizzati.

5) Gli scarichi costituiti dalle sole acque meteoriche delle coperture non dovranno rispettare alcun limite; nel caso in cui vi sia il contributo di reflui costituiti ad esempio da di lavaggio pavimenti degli stabili aziendali, queste essendo classificate reflui industriali, dovranno rispettare i limiti di concentrazione fissati nella tab. 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato ARIA

Ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. SPA (Imp. v. Emilia Ovest n. 70) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre “.....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.”

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. SPA, svolgente attività di lavorazioni meccaniche su componenti di acciaio e ghisa, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Castelfranco Emilia, v. Emilia Ovest n. 70, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 3782 del 7/10/2016, per la seguente configurazione:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

1	I Linea torni
2	II Linea torni
3/1	Rettificatrice
3/2	Rettificatrice
4	III Linea torni
5	I Tempra a induzione
6	I Tempra a induzione
7/B	Soffiaggio pezzi
10	Dentatrici
11/B	Lavapezzi soffiaggio
12	IV Linea torni

- la installazione dei nuovi punti di emissione:

13	Lavapezzi Rep. 2
14	Aspirazione magazzino temprà

- il seguente consumo di materie prime:

- emulsione per temprà acciaio diluito all'8%	4.380	kg/anno
- emulsione per torni e rettifiche diluito al 3%	22.050	kg/anno
- detergente per lavatrice diluito al 5%	75	kg/anno
- passivante per lavaggio diluito al 4%	200	kg/anno
- sgrassante passivante diluito al 4%	100	kg/anno

In data 4/9/2018, inoltre, assunta agli atti con prot. n. 17388, è pervenuta alla Scrivente Agenzia nota con la quale la ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa comunica l'intenzione di dismettere i punti di emissione n. 1, 2, 3/1, 3/2, sostituendoli con un'unica e nuova emissione a minor impatto acustico complessivo e maggior rendimento energetico, denominata E1;

In data 28/9/2018, con nota prot. n. 19800, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi;

In data 11/10/2018, assunta agli atti con prot. n. 21020, è pervenuta alla Scrivente Agenzia nota con la quale O.M.G. spa fornisce la documentazione integrativa richiesta, e comunica la definitiva dismissione dei punti di emissione sopraindicati e la loro sostituzione con un'unica emissione denominata E1;

Alla luce dei dati forniti si può stimare un decremento di emissioni emettibili rispetto alla situazione attuale, quindi le modifiche proposte nel loro complesso si configurano come non sostanziali; si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla modifica del presente Allegato ARIA;

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Castelfranco Emilia, prot. n. 24353 del 20/4/2016;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da nota tecnica prot. n. 8356 del 10/5/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. SPA con impianti ubicati nel comune di Castelfranco Emilia, v. Emilia Ovest n. 70, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

### PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - 2 LINEE TORNII + RETTIFICATRICI

Portata massima	23.500	Nmc/h
Altezza minima del camino	10	m
Durata	21,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Nebbie Oleose + Materiale Particellare	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: Filtro a cartucce nanofibre

**PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - 3° LINEA TORNI**

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	14,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Nebbie Oleose + Materiale Particellare	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> Filtro a tasche		

**PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – 1° TEMPRA A INDUZIONE**

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	21,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Materiale Particellare	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> Filtro a tasche		

**PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – 2° TEMPRA A INDUZIONE**

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	21,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Materiale Particellare	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> Filtro a tasche		

**PUNTO DI EMISSIONE N. 7/B - SOFFIAGGIO LAVAPEZZI**

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	21,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - DENTATRICI**

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	21,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Nebbie Oleose + Materiale Particellare	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> Filtro a tasche		

**PUNTO DI EMISSIONE N. 11/B - LAVAPEZZI - SOFFIAGGIO**

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	21,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – 4° LINEA TORNI

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	21,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Nebbie Oleose + Materiale Particellare	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> Filtro a tasche		

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - LAVAPEZZI REP2

Portata massima	Tiraggio naturale	
Altezza minima del camino	9	m
Durata	14,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 14 – ASPIRAZIONE MAGAZZINO TEMPRA

Portata massima	Tiraggio naturale	
Altezza minima del camino	9	m
Durata	2	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Materiale Particellare	10	mg/Nmc

- CT Rep1 (514 KW) (impianto termico civile alimentato a gas naturale)

- CT Rep2/3 (1256 KW) (impianto termico civile alimentato a gas naturale)

### Prescrizioni

**Devono essere inviati ad ARPAE-SAC di Modena i dati relativi al primo autocontrollo annuale del punto di emissione n. 1 nella nuova configurazione.**

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

### Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;

- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente alle emissioni **n. 13 e 14 (portata, materiale particellare, ammoniacale e S.O.V. come C-org. Totale)** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della Parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

#### Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

#### Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo

manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi indicati</b>
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	UNICHIM 632:1984 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con metodo IRSA 4030) EPA CTM-027
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 4, 5, 6, 7/B, 10, 11/B, 12, 13 e 14.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

---

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. SPA (Imp. v. Emilia Ovest n. 70) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. SPA, svolgente attività di lavorazioni meccaniche su componenti di acciaio e ghisa, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Castelfranco Emilia, v. Emilia Ovest n. 70, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n.3782 del 7/10/2016, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: sorgenti interne legate alle lavorazioni meccaniche e sorgenti esterne rappresentate dagli impianti posti in facciata nord dello stabilimento costituiti da aspiratori, pompe di rilancio e torre di raffreddamento; un'ulteriore sorgente di rumore diurna è rappresentata dalle operazioni di carico-scarico con carrelli elevatori elettrici, e relativo traffico veicolare indotto, nell'area cortiliva;
- le sorgenti di rumore relative alle lavorazioni di cui sopra saranno utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);
- la ditta è inserita all'interno di una classe V "Aree prevalentemente industriali", con valori limite di immissione pari a 70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno;
- i ricettori sensibili più prossimi allo stabilimento sono individuati in n. 2 ricettori abitativi:  
il ricettore A è posto, in direzione nord, ad una distanza compresa tra 25 e 65 m dalle sorgenti della facciata nord dello stabilimento;  
il ricettore B, in direzione est, è posto a 10 m dalle facciate dell'azienda prive di sorgenti esterne;

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Castelfranco Emilia con prot. n. 48795 del 6/9/2016, che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE MODENA, Distretto Area Centro-Modena in data 21/3/2016;

In data 4/9/2018, assunta agli atti con prot. n. 17388, è pervenuta alla Scrivente Agenzia nota con la quale O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa comunica l'intenzione di dismettere i punti di emissione n. 1, 2, 3/1, 3/2, sostituendoli con un'unica e nuova emissione a minor impatto acustico complessivo, denominata E1;

In data 28/9/2018, con nota prot. n. 19846, ARPAE-SAC di Modena ha prescritto l'invio di dati di collaudo acustico eseguiti in fascia diurna e notturna e valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente;

In data 11/10/2018, assunta agli atti con prot. n. 21020, è pervenuta alla Scrivente Agenzia nota con la quale la ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa fornisce la documentazione integrativa richiesta dalla quale si evince il rispetto dei valori limite di emissione a seguito dell'intervento sopra menzionato;

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno procedere alla modifica del presente Allegato Impatto Acustico;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in comune di Castelfranco Emilia, v. Emilia Ovest n. 70 – foglio 50, mappale 119, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta OMG di Messieri Odoardo & C. S.P.A., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
- 2) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 3) Le sorgenti di rumore da installare / utilizzare, nonché le modalità di installazione / uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**